

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 15 ottobre 2019

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (n. 107)

La 14^a Commissione permanente esaminato l'atto in titolo,
considerata la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 33, che rinvia alla legge di delegazione per l'emanazione della delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, nonché l'articolo 32, lettera *d*), della medesima legge, che prevede i limiti minimo (150 euro) e massimo (150.000 euro) delle sanzioni penali ed amministrative comminabili, salvo criteri specifici diversi;

rilevato che lo schema di decreto è volto a dare attuazione all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 517/2014, sui gas fluorurati a effetto serra, che prevede la definizione del regime sanzionatorio applicabile per inosservanza del regolamento medesimo. La finalità è collegata alla necessità di ridurre le emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (cosiddetti F-gas) contemplati dal protocollo di Kyoto;

osservato che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), che prevede una delega al Governo per adottare le disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'UE;

considerato che la Commissione europea, con lettera di messa in mora C(2019) 4634 del 25 luglio 2019, ha avviato nei confronti dello Stato italiano la procedura d'infrazione 2019/2142, contestando la violazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 517/2014, che impone agli Stati membri di notificare alla Commissione stessa, entro il 1° gennaio 2017, le sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi di cui al citato regolamento;

rilevato che lo schema di decreto contiene disposizioni volte ad adeguare, integrare o confermare le disposizioni sanzionatorie già previste dalla legislazione vigente (decreto legislativo n. 26/2013) relativamente alle ipotesi di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006, poi sostituito dal regolamento (UE) n. 517/2014;

valutato che:

- le condotte da sanzionare sono compiutamente descritte dal regolamento e che lo schema di decreto si attiene a tali contenuti;

Al Presidente
della 13^a Commissioni permanente
S E D E

- lo schema di decreto provvede ad adeguare l'ordinamento interno alla previsione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2014, in attuazione all'articolo 25 dello stesso regolamento e risolvendo la procedura d'infrazione n. 2019/2142,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi, miranti a dare compiuto adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:

- in riferimento alle disposizioni sanzionatorie previste nello schema di decreto e considerate le analoghe disposizioni del decreto legislativo in abrogazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere l'incipit della clausola "salvo che il fatto non costituisca reato" o "salvo che il fatto non costituisca più grave reato";

- rilevata una certa omogeneità nell'entità delle sanzioni comminate, valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di modulare in modo più marcato la differenziazione tra le diverse entità sanzionatorie previste, a seconda della maggiore o minore gravità della condotta che ne è oggetto, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Nadia Ginetti